CAUSE DI SOSPENSIONE DELLA DURATA DELLA CUSTODIA PREVENTIVA

# Art. 1

Il sesto comma dell'art. 272 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato e' sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento e' sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato ovvero a richiesta sua o del difensore o comunque per fatto a lui imputabile, ovvero per causa di forza maggiore che impedisca di formare i collegi giudicanti o di esercitare la difesa, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie, ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o rinvio".

Versione in vigore dal 3 maggio 1977, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Cause di sospensione della durata della custodia preventiva |
| Estremi | Decreto-legge 30 aprile 1977, n. 151 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1977 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/cause-di-sospensione-della-durata-della-custodia-preventiva/art-1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it